



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 9 Marzo 2021

Prot. 054/21

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTOLO**

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Ing. Guido PARISI**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Viceprefetto Alessandro TORTORELLA**

**Oggetto: Circolare EM 01/2020 Colonne mobili regionali e dispositivi di calamità nazionale.
Moduli MO.CRAB e MO.CRAM (contrasto rischio acquatico).
Richiesta chiarimenti e modifiche.**

La scrivente O.S. CO.NA.PO., anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dal territorio, vuole richiamare l'attenzione su quanto previsto dalla [Circolare EM 01/2020 del 28/02/2020](#) e, in particolare modo, in merito alla scheda 17, moduli nn. 22 e 23 della Sezione "schede moduli".

Più precisamente, sia nel modulo per il "Contrasto rischio acquatico base" (MO.CRAB) sia in quello per il "Contrasto rischio acquatico medio" (MO.CRAM) è previsto, in aperto contrasto con le reali esigenze operative e con le competenze richieste agli operatori che compongono i moduli medesimi, l'inserimento (e quindi l'utilizzo) dell'autofurgone SAF (Speleo Alpino Fluviale - AF/SAF).

Come è noto, a seguito di una, tecnicamente ed operativamente, errata previsione contenuta nel "Progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco", peraltro [ampiamente contestata più volte da questa O.S. CO.NA.PO.](#), è stato incredibilmente previsto il passaggio delle competenze SFA (Soccorritore Fluviale Alluvionale) all'interno dell' "Area acquatica" giustificandolo pare sulla base dell'ingannevole equazione acqua=acquatico=nuoto.

Ora, al di là del fatto che questa equazione è evidentemente inadeguata a descrivere la complessità della materia in questione, basti pensare che molti degli scenari incidentali Fluviali-Alluvionali sono caratterizzati dalla presenza di situazioni orografiche e dinamiche risolvibili in sicurezza solo con l'impiego di tecniche SAF di livello avanzato proprie degli operatori SAF 2A (in futuro SAF Avanzati) la cui contestata previsione consentirebbe agli operatori che intervengono su scenari Fluviali-Alluvionali di disporre di attrezzature specialistiche, anche complesse, senza però richiedere il possesso né delle competenze tecniche necessarie né delle abilitazioni prescritte.

Infatti, la composizione dei moduli in oggetto prevede la presenza di soccorritori SA (Soccorritori acquatici) e SFA a bordo di un automezzo di soccorso (AF/SAF) il cui caricamento è integralmente composto da materiali speleo-alpinistici, per l'uso dei quali è necessaria l'abilitazione SAF 2A, che nulla ha a che vedere con i percorsi formativi SA e SFA, in cui le competenze SAF richieste sono quelle del livello inferiore 1A (in futuro, SAF Basico). In pratica,

l'attivazione dei moduli in discussione, così come prevista nella Circolare EM 01/2020, comporterebbe l'invio di personale SA e SFA su un automezzo di soccorso (AF/SAF) del tutto incongruente con le competenze tecniche ed operative da questi possedute e le tecniche di soccorso da questi ultime conosciute e utilizzate, arrivando all'ulteriore risultato di sottrarre al servizio di soccorso tecnico urgente un automezzo di soccorso (AF/SAF) unico nel suo genere.

Non di secondaria importanza è poi la questione relativa alle obbligatorie verifiche tecniche di sicurezza (conservazione e manutenzione) che devono essere effettuate sui materiali SAF contenuti sull'autofurgone omonimo al rientro da un'emergenza se utilizzati da personale non formato e abilitato per il loro utilizzo.

In aggiunta, sempre sulla scheda 17, moduli 22 e 23, nella sezione "compiti e funzioni", è previsto che il personale SA e SFA "*Esegue operazioni di recupero mediante utilizzo di tecniche fluviali anche con ausilio di corde e predisposizioni complesse su corda*". La genericità del disposto non permette di capire cosa volesse indicare l'estensore con "*predisposizioni complesse su corda*" ma, considerato che l'aggettivo "complesse" indica situazioni certamente non semplici, è lecito dubitare che queste sfuggano del tutto alle competenze SAF 1A (basiche) ed afferiscano invece a quelle SAF 2A (avanzate).

Si tratta di una illogicità, derivante probabilmente dal "pasticcio SFA" compiuto nel riordino del 2014, che crediamo sia chiaro a tutti debba essere risolto per la buona efficienza del soccorso e la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori.

Appare inoltre evidente l'esistenza di una pericolosa discrasia nell'attuale regolamentazione delle attività di soccorso SFA, che necessitano di essere perfettamente codificate per poter inviare sugli scenari incidentali il personale in possesso delle competenze necessarie. Del resto, purtroppo, ci viene segnalata l'esistenza di episodi passati in cui la composizione delle squadre SFA inviate sugli scenari incidentali non era nelle condizioni di poterli affrontare, in ragione, per esempio, del fatto che l'acqua scorreva fra alte pareti di roccia, che l'acqua non era navigabile o che non esistevano ingressi allo scenario incidentale percorribili senza l'impiego di tecniche SAF avanzate.

Tanto sopra premesso, questa **O.S. CONAPO**, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori ed il soccorso ai cittadini, **chiede di modificare con urgenza la previsione dell'impiego degli AF/SAF nei moduli MO.CRAB e MO.CRAM della Circolare EM 01/2020, sostituendoli con altri automezzi idonei. Nelle more della modifica proposta, ove l'impiego degli AF/SAF sia inevitabile per mancanza di risorse alternative, si chiede che a bordo di questi ultimi venga inviato personale SAF con abilitazione 2A.**

Inoltre, nella denegata ipotesi in cui [la richiesta già avanzata da questa O.S. CONAPO](#) di riportare il soccorso SFA nel suo ambito naturale di competenza, cioè il SAF, non trovasse accoglimento, **si chiede di eliminare il corso per Soccorritore Fluviale Alluvionale (SFA) dai titoli richiesti per l'accesso al corso SAF 2A (in futuro, SAF Avanzato), intendendolo da ora in poi come una delle qualificazioni aggiuntive al percorso SAF Avanzato, non necessaria per l'accesso al corso ma acquisibile successivamente al conseguimento dell'abilitazione principale, in relazione ad uno degli specifici percorsi possibili in ambito SAF (ad es. Speleo, Neve e Ghiaccio, Forra, ecc.).**

Si ringrazia anticipatamente e si rimane in attesa di cortese e celere riscontro.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini

